

# Legge federale sui cartelli e su altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart)

Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
decreta*

I

La legge del 6 ottobre 1995<sup>2</sup> sui cartelli è modificata come segue.

*Sostituzione di espressioni*

*In tutta la legge, salvo disposizione contraria, le espressioni «Commissione della concorrenza» e «Segreteria della concorrenza» sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, da «Autorità della concorrenza».*

*Negli articoli 9, 10, 32, 33, 49a, 51 e 55 le espressioni «annuncio», «obbligo di/dell'annuncio», «comunicazione» e «soggetta a comunicazione» sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, dalle espressioni «notifica» e «soggetta a notifica»(concerne solo la versione italiana).*

*Ingresso*

visti gli articoli 96<sup>3</sup>, 97 capoverso 2 e 122<sup>4</sup> della Costituzione federale<sup>5, 6</sup>

[...]

**Art. 5** Accordi illeciti

<sup>1</sup> Sono illeciti gli accordi in materia di concorrenza che intralciano notevolmente la concorrenza sul mercato di determinati beni o servizi e che non sono giustificati da motivi di efficienza economica.

RS ...

<sup>1</sup> FF ...  
<sup>2</sup> RS **251**

<sup>3</sup> Questa disposizione corrisponde all'art. 31<sup>bis</sup> Cost. del 29 mag. 1874 [CS 1 3].

<sup>4</sup> Questa disposizione corrisponde all'art. 64 Cost. del 29 mag. 1874 [CS 1 3].

<sup>5</sup> RS **101**

<sup>6</sup> Versione giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1385; FF **2002** 1835, 4927).

<sup>2</sup> Fatta salva una giustificazione per motivi di efficienza economica, i seguenti accordi sono illeciti:

- a. accordi fra imprese effettivamente o potenzialmente concorrenti riguardanti:
  - 1. la determinazione diretta o indiretta dei prezzi,
  - 2. la limitazione dei quantitativi da produrre, acquistare o fornire,
  - 3. la ripartizione dei mercati secondo zone o partner commerciali;
- b. accordi fra imprese che occupano livelli di mercato differenti riguardanti:
  - 1. prezzi minimi o fissi,
  - 2. l'assegnazione di zone, per quanto vi siano escluse vendite da parte di distributori esterni.

<sup>3</sup> Un accordo in materia di concorrenza è considerato giustificato da motivi di efficienza economica se:

- a. è necessario per ridurre il costo di produzione o distribuzione, migliorare i prodotti o i processi di fabbricazione, per promuovere la ricerca o la diffusione di conoscenze tecniche o professionali o per sfruttare più razionalmente le risorse, fermo restando che l'onere della prova incombe alle imprese; e
- b. non consente affatto alle imprese di sopprimere la concorrenza efficace.

*Art. 8* Autorizzazione eccezionale per motivi preponderanti di interesse pubblico

Gli accordi in materia di concorrenza e le pratiche delle imprese che dominano il mercato, dichiarati illeciti, possono essere autorizzati dal Consiglio federale su richiesta degli interessati, se sono eccezionalmente necessari alla realizzazione di interessi pubblici preponderanti:

*Art. 9 cpv. 1bis, 1ter e 5, frase introduttiva lett. a*

<sup>1bis</sup> Simili progetti non devono essere notificati, sempre che:

- a. tutti i mercati materiali interessati dai progetti di concentrazioni siano circoscritti in modo da comprendere la Svizzera e almeno lo Spazio economico europeo; e
- b. il progetto di concentrazione sia valutato dalla Commissione europea.

<sup>1ter</sup> Le imprese partecipanti a un progetto di concentrazione di cui al capoverso <sup>1bis</sup> sono tenute a fornire all'Autorità della concorrenza, entro 10 giorni dall'inoltro della notifica del progetto di concentrazione alla Commissione europea, una copia completa di tale notifica.

<sup>5</sup> L'Assemblea federale può mediante ordinanza:

- a. adeguare alle mutate circostanze i valori soglia stabiliti nei capoversi 1-3;

*Art. 10 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Le concentrazioni soggette a notifica sono esaminate dall'Autorità della concorrenza, sempre che un esame preliminare abbia evidenziato indizi (art. 32 cpv. 1) secondo i quali tali concentrazioni ostacolano in modo significativo la concorrenza efficace.

<sup>2</sup> L'Autorità della concorrenza può vietare la concentrazione o autorizzarla vincolandola a condizioni e oneri, se l'esame evidenzia che la concentrazione:

- a. ostacola in modo significativo la concorrenza efficace; e
- b. non porta per gli acquirenti nessun vantaggio efficiente, specifico alla concentrazione e verificabile, comprovato dalle imprese partecipanti, che sia in grado di compensare gli svantaggi dell'ostacolo significativo alla concorrenza.

*Art. 12 Azioni per limitazioni illecite della concorrenza*

Chi è minacciato o lesa nei suoi interessi economici da una limitazione illecita della concorrenza, ha diritto:

- a. alla soppressione e alla cessazione della limitazione della concorrenza;
- a<sup>bis</sup>. alla constatazione dell'illiceità della limitazione della concorrenza;
- b. al risarcimento del danno e alla riparazione morale secondo il Codice delle obbligazioni<sup>7</sup>;
- c. alla consegna dell'utile conseguito illecitamente conformemente alle disposizioni della gestione aziendale senza mandato.

*Art. 12a (nuovo) Prescrizione*

Per tutta la durata di un'inchiesta di cui all'articolo 27 la prescrizione relativa a pretese derivanti da una limitazione illecita della concorrenza non prende inizio o rimane sospesa, nel caso in cui sia iniziata. Ciò vale anche qualora la Commissione europea avvii un procedimento sulla base dell'articolo 11 capoverso 1 dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>8</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.

*Art. 13 Esercizio dell'azione di soppressione e di cessazione*

Per garantire il diritto alla soppressione o alla cessazione della limitazione della concorrenza, il giudice può, su richiesta dell'attore:

- a. constatare che i contratti sono in tutto o in parte nulli;

<sup>7</sup> RS 220

<sup>8</sup> RS 0.748.127.192.68

- b. ordinare che il responsabile della limitazione della concorrenza concluda con l'attore contratti conformi al mercato e alle condizioni usuali del settore economico.

*Titolo prima degli art. 18*

## **Sezione 1: Autorità della concorrenza e Tribunale amministrativo federale**

*Art. 18–24*

*Abrogati*

*Art. 24a (nuovo)* Autorità d'inchiesta e decisionali

<sup>1</sup> All'Autorità della concorrenza spetta l'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, sempre che questi ultimi non siano riservati espressamente a un'altra autorità. Essa consiglia uffici amministrativi e imprese in questioni inerenti alla presente legge.

<sup>2</sup> L'Autorità della concorrenza collabora alla preparazione di atti nei settori della legislazione sulla concorrenza.

<sup>3</sup> Il Tribunale amministrativo federale funge da Tribunale della concorrenza. Esso decide in prima istanza sui casi designati dalla presente legge e dalla legge del 17 giugno 2005<sup>9</sup> sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e giudica sui ricorsi contro decisioni dell'Autorità della concorrenza.

*Art. 25* Segreto d'ufficio e d'affari

<sup>1</sup> L'Autorità della concorrenza serba il segreto d'ufficio.

<sup>2</sup> L'Autorità della concorrenza può utilizzare quanto appreso nell'esercizio della sua attività unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta delle informazioni o dalla procedura.

<sup>3</sup> L'Autorità della concorrenza può comunicare al Sorvegliante dei prezzi unicamente le informazioni di cui quest'ultimo necessita per lo svolgimento dei suoi compiti.

<sup>4</sup> Le pubblicazioni dell'Autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d'affari.

<sup>9</sup> RS 173.32

*Art. 27* Inchiesta

<sup>1</sup> Se vi sono indizi di una limitazione illecita della concorrenza, l'Autorità della concorrenza apre un'inchiesta. Se il Dipartimento incarica l'Autorità della concorrenza di effettuare un'inchiesta, quest'ultima è avviata in ogni caso.

<sup>2</sup> L'Autorità della concorrenza effettua le inchieste. Essa decide quali fra le inchieste aperte occorra trattare prioritariamente.

*Art. 29* cpv. 2

<sup>2</sup> La conciliazione va redatta per scritto e necessita dell'approvazione del Tribunale amministrativo federale.

*Art. 30* Proposta e decisione

<sup>1</sup> Il Tribunale amministrativo federale decide su proposta dell'Autorità della concorrenza:

- a. le misure da adottare e le sanzioni amministrative;
- b. l'approvazione di una conciliazione;
- c. l'abbandono di un'inchiesta.

<sup>2</sup> La proposta designa:

- a. le imprese a cui l'inchiesta si riferiva;
- b. le azioni od omissioni imputate alle imprese;
- c. i motivi per cui queste azioni od omissioni rappresentano limitazioni illecite della concorrenza secondo la presente legge o il procedimento va abbandonato completamente o in parte;
- d. il parere del Sorvegliante dei prezzi secondo il capoverso 3;
- e. i provvedimenti coercitivi ordinati;
- f. gli oggetti confiscati;
- g. le spese d'inchiesta sostenute.

<sup>3</sup> Qualora occorra valutare l'imposizione di prezzi inadeguati o la vendita sotto prezzo diretta contro determinati concorrenti (art. 7 cpv. 2 lett. c, d), il Tribunale amministrativo federale consulta il Sorvegliante dei prezzi prima di fare la sua proposta al Tribunale amministrativo federale. L'Autorità della concorrenza può pubblicare il parere.

<sup>4</sup> Il Tribunale amministrativo federale può rinviare una proposta dell'Autorità della concorrenza alla stessa, se sono necessari ulteriori accertamenti estesi della fattispecie prima di poter prendere una decisione in materia.

<sup>5</sup> Un giudice unico del Tribunale amministrativo federale decide circa l'abbandono di un'inchiesta proposta dall'Autorità della concorrenza.

*Art. 31 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Qualora il Tribunale amministrativo federale abbia deciso che una limitazione della concorrenza è illecita, le parti possono chiedere entro 30 giorni al Dipartimento un'autorizzazione eccezionale del Consiglio federale per interessi pubblici preponderanti. In caso di presentazione di una simile richiesta, il termine per interporre ricorso al Tribunale federale inizia a decorrere soltanto dalla notificazione della decisione del Consiglio federale<sup>10</sup>.

<sup>2</sup> La richiesta di un'autorizzazione eccezionale da parte del Consiglio federale può anche essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui una decisione del Tribunale federale è passata in giudicato<sup>11</sup>.

*Art. 32 cpv. 3 (nuovo)*

<sup>3</sup> L'Autorità della concorrenza può prorogare i termini di cui ai capoversi 2 e 3 di al massimo 21 giorni per importanti motivi e con il consenso delle imprese partecipanti.

*Art. 33 Procedura d'esame*

<sup>1</sup> Qualora decida di eseguire un esame, l'Autorità della concorrenza pubblica il contenuto essenziale della notifica della concentrazione e rende noto il termine entro il quale i terzi possono prendere posizione in merito alla concentrazione notificata.

<sup>2</sup> La concentrazione non può essere attuata durante la procedura d'esame. Su richiesta delle imprese partecipanti, l'Autorità della concorrenza può tuttavia acconsentire eccezionalmente a un'attuazione a titolo provvisorio della concentrazione.

<sup>3</sup> Essa esegue l'esame entro quattro mesi, sempre che non ne sia impedita da circostanze imputabili alle imprese partecipanti.

<sup>4</sup> L'Autorità della concorrenza può prorogare il termine di cui al capoverso 3 di al massimo due mesi per importanti motivi e con il consenso delle imprese che si sono notificate.

<sup>5</sup> Il Tribunale amministrativo federale giudica sui ricorsi contro le decisioni dell'Autorità della concorrenza nell'arco di tre mesi, sempre che non ne sia impedito da circostanze imputabili alle imprese partecipanti.

*Art. 34 Effetti giuridici*

Fatti salvi il decorso del termine ai sensi dell'articolo 32 capoversi 1 e 3 e l'autorizzazione dell'esecuzione provvisoria, gli effetti di diritto civile di una con-

<sup>10</sup> Testo giusta l'Allegato n. 27 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197; FF **2001** 3764).

<sup>11</sup> Testo giusta l'Allegato n. 27 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197; FF **2001** 3764).

concentrazione soggetta a notifica rimangono sospesi. La concentrazione è considerata autorizzata se l'Autorità della concorrenza non decide in merito entro i termini stabiliti dall'articolo 33 capoversi 3 e 4, a meno che l'Autorità della concorrenza non constati mediante decisione che è stata impedita ad effettuare l'esame da circostanze imputabili alle imprese partecipanti.

#### *Art. 39* Principio

<sup>1</sup> Le disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale sono applicabili alle procedure, sempre che la presente legge non preveda altrimenti.

<sup>2</sup> Nei procedimenti relativi a inchieste sulle limitazioni della concorrenza, il Tribunale amministrativo federale può adottare misure cautelari. È applicabile per analogia l'articolo 56 della legge del 20 dicembre 1968<sup>12</sup> sulla procedura amministrativa (PA). Qualora il procedimento non sia ancora pendente presso il Tribunale, quest'ultimo decide di ordinare misure cautelari se l'Autorità della concorrenza lo richiede d'ufficio o su richiesta di una parte.

<sup>3</sup> L'autorità della concorrenza è legittimata al ricorso contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale.

#### *Art. 39a* Spese procedurali e spese ripetibili

<sup>1</sup> Se il Tribunale amministrativo federale decide su procedimenti relativi a inchieste sulle limitazioni della concorrenza, per tutta la procedura di prima istanza le spese procedurali e le spese ripetibili sono rette per analogia dagli articoli 63–65 PA<sup>13</sup>, per quanto la presente legge non preveda altrimenti.

<sup>2</sup> In deroga all'articolo 63 capoverso 4<sup>bis</sup> PA, la tassa di decisione del Tribunale amministrativo federale ammonta a 100–100 000 franchi.

<sup>3</sup> I terzi coinvolti non hanno diritto alle ripetibili né sono tenuti a versare le stesse ad altri, tranne nel caso in cui abbiano ostacolato intenzionalmente o per negligenza grave la procedura.

#### *Art. 40* Obbligo di fornire informazioni

Le persone che partecipano ad accordi, le imprese che dominano il mercato, quelle che partecipano a concentrazioni di imprese nonché terzi interessati devono fornire all'Autorità della concorrenza e ai tribunali tutte le informazioni utili alle loro inchieste e presentare i documenti necessari. Il diritto di rifiutarsi di fornire un'informazione è disciplinato dall'articolo 16 PA<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> RS 172.021

<sup>13</sup> RS 172.021

<sup>14</sup> RS 172.021

*Art. 41 Assistenza amministrativa e giudiziaria*

I servizi della Confederazione e dei Cantoni hanno l'obbligo di collaborare alle inchieste dell'Autorità della concorrenza e del Tribunale amministrativo federale e di mettere a disposizione i documenti necessari.

*Art. 42 Misure d'inchiesta*

<sup>1</sup> L'Autorità della concorrenza e il Tribunale amministrativo federale possono procedere all'audizione di terzi come testimoni e costringere le parti all'inchiesta a deporre. L'articolo 64 della legge federale del 4 dicembre 1947<sup>15</sup> di procedura civile è applicabile per analogia.

<sup>2</sup> L'Autorità della concorrenza può ordinare la perquisizione di locali, oggetti e persone e mettere al sicuro mezzi di prova. A questi provvedimenti coercitivi sono applicabili per analogia gli articoli 45–50 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>16</sup> sul diritto penale amministrativo (DPA).

<sup>3</sup> L'articolo 26 capoverso 1 e l'articolo 28 DPA valgono per la protezione giuridica contro le misure previste al capoverso 2. L'Autorità della concorrenza è legittimata, in quanto amministrazione interessata, ad interporre ricorso giusta l'articolo 81 capoverso 1 lettera b cifra 7 della legge federale del 17 giugno 2005<sup>17</sup> sul Tribunale federale.

*Art. 42a Inchieste nelle procedure secondo l'Accordo sul trasporto aereo Svizzera-UE*

<sup>1</sup> L'Autorità della concorrenza è l'autorità svizzera competente per la cooperazione con gli organi dell'Unione europea secondo l'articolo 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>18</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.

<sup>2</sup> Se un'impresa si oppone alla verifica effettuata nell'ambito di una procedura basata sull'articolo 11 dell'Accordo, su richiesta della Commissione dell'Unione europea possono essere adottate misure di inchiesta secondo l'articolo 42.

*Titolo prima dell'art. 45***Sezione 5: Altri compiti e competenze dell'Autorità della concorrenza***Art. 47 cpv. 1 seconda frase*

<sup>1</sup> [...] *Abrogata*

<sup>15</sup> RS 273

<sup>16</sup> RS 313.0

<sup>17</sup> RS 173.110

<sup>18</sup> RS 0.748.127.192.68



*Art. 48 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'Autorità della concorrenza può pubblicare le sue decisioni.

*Art. 49 Obbligo di informare*

L'Autorità della concorrenza informa l'opinione pubblica sulla sua attività.

*Art. 49a Sanzioni in caso di limitazioni illecite della concorrenza*

<sup>1</sup> All'impresa che partecipa a un accordo illecito secondo l'articolo 5 capoverso 2 o attua una pratica illecita secondo l'articolo 7 è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi. L'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia.

<sup>2</sup> L'importo è calcolato in funzione della durata e della gravità della pratica illecita. Al riguardo si tiene adeguatamente conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito con tale pratica. Provvedimenti adeguati alla dimensione dell'impresa, all'attività aziendale e al ramo economico che l'impresa ha adottato allo scopo di impedire violazioni della legislazione sui cartelli vanno considerati quali attenuanti delle sanzioni, se sono comprovati dalle imprese.

<sup>3</sup> Se l'impresa collabora a rilevare e a eliminare la limitazione della concorrenza, si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione.

<sup>4</sup> Non vi è sanzione se:

- a. la limitazione della concorrenza non è più stata applicata da oltre cinque anni prima dell'apertura dell'inchiesta;
- b. il Consiglio federale ha autorizzato una limitazione della concorrenza in virtù dell'articolo 8;

<sup>5</sup> Non vi è inoltre sanzione se l'impresa notifica la limitazione della concorrenza prima che essa espliciti i suoi effetti. L'impresa è tuttavia sanzionata, e più precisamente per il periodo a partire dall'apertura dell'inchiesta secondo l'articolo 27, se mantiene la limitazione della concorrenza, dopo che contro di essa entro due mesi dalla notifica:

- a. sono state avviate un'inchiesta preliminare giusta l'articolo 26 e nello stesso periodo o successivamente un'inchiesta di cui all'articolo 27; o
- b. è stata aperta direttamente un'inchiesta secondo l'articolo 27.

<sup>6</sup> Qualora un'impresa sanzionata secondo il capoverso 1 fornisca successivamente le prestazioni di cui all'articolo 12 lettere b-c in virtù di una decisione passata in giudizio, su corrispondente richiesta della stessa impresa l'Autorità della concorrenza presenta al Tribunale amministrativo federale la proposta di condonarle in misura adeguata la sanzione di cui al capoverso 1 o di restituirle una parte adeguata.

*Art. 50* Infrazioni contro decisioni e conciliazioni

<sup>1</sup> All'impresa che a proprio vantaggio contravviene a una conciliazione, a una decisione del Tribunale amministrativo federale o del Tribunale federale è addossato un importo sino al dieci per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi. L'articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia.

<sup>2</sup> Nella determinazione dell'importo si tiene adeguatamente conto del presunto guadagno che l'impresa ha conseguito con la pratica illecita.

*Art. 53 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le infrazioni sono istruite dall'Autorità della concorrenza. Su richiesta di quest'ultima sono giudicate dal Tribunale amministrativo federale.

*Art. 53a*

<sup>1</sup> L'Autorità della concorrenza riscuote emolumenti per:

- a. le procedure secondo gli articoli 26–30;
- b. l'esame di concentrazioni di imprese secondo gli articoli 32–38;
- c. consulenze, pareri, controllo delle notifiche di cui all'articolo 49a capoverso 5 e altre prestazioni.

<sup>2</sup> Se il Tribunale amministrativo federale decide sulla base di una procedura dell'Autorità della concorrenza secondo gli articoli 26–30, viene imposto un emolumento per i costi che l'Autorità della concorrenza ha sostenuto per la procedura.

<sup>3</sup> È tenuto a pagare l'emolumento chi determina l'avvio di un procedimento amministrativo o le prestazioni di cui al capoverso 1. Non pagano alcun emolumento:

- a. i terzi in seguito alla cui denuncia è avviata una procedura secondo gli articoli 26–30 LCart;
- b. le parti coinvolte che hanno determinato l'avvio di un'inchiesta preliminare dalla quale non sono emersi indizi di una limitazione illecita della concorrenza;
- c. le parti coinvolte che hanno determinato l'avvio di un'inchiesta, sempre che gli indizi presenti inizialmente non prendano consistenza.

<sup>4</sup> Gli emolumenti sono calcolati in funzione del dispendio di tempo.

<sup>5</sup> L'Autorità della concorrenza emana un'ordinanza sugli emolumenti. Quest'ultima necessita dell'approvazione del Consiglio federale.

*Art. 54* Reati in materia di decisioni e conciliazioni

Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una conciliazione o a una decisione del Tribunale amministrativo federale o del Tribunale federale è punito con la multa sino a 100 000 franchi.

*Art. 55 Altri reati*

Chiunque, intenzionalmente, non dà seguito o non dà seguito correttamente a una decisione concernente l'obbligo di fornire informazioni (art. 40), esegue senza notifica una concentrazione soggetta a notifica oppure viola decisioni in relazione a concentrazioni di imprese è punito con la multa sino a 20 000 franchi.

*Art. 56 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il perseguimento penale si prescrive in cinque anni nel caso di reati in materia di decisioni e conciliazioni (art. 54). In caso di interruzione, il termine di prescrizione non può essere prorogato di oltre la metà.

*Art. 57 Procedura e rimedi giuridici*

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio dei reati sono disciplinati dalla legge federale del 22 marzo 1974<sup>19</sup> sul diritto penale amministrativo.

<sup>2</sup> L'autorità di perseguimento e di giudizio è l'Autorità della concorrenza.

*Art. 59a*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale provvede alla valutazione periodica della presente legge con il coinvolgimento dell'Autorità della concorrenza.

<sup>2</sup> Una volta terminata la valutazione, il Dipartimento riferisce al Parlamento e presenta proposte per il seguito.

*Art. 60*

*Abrogato*

*Art. 62*

*Abrogato*

**II**

<sup>1</sup> La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 1.

<sup>2</sup> La legge federale sull'Autorità della concorrenza è emanata conformemente alla versione dell'allegato 2.

<sup>19</sup> RS 313.0

## III

*Disposizioni transitorie alla modifica del ...**Art. 1* Diritto applicabile all'esame delle concentrazioni d'impres

I progetti di concentrazioni sono valutati conformemente al diritto vigente al momento dell'inoltro della notifica e dalle istanze da esso previste.

*Art. 2* Diritto procedurale applicabile all'inchiesta relativa a limitazioni della concorrenza

<sup>1</sup> Le inchieste, nelle quali la proposta della segreteria della Commissione della concorrenza è già stata trasmessa per parere ai partecipanti al momento dell'entrata in vigore della modifica del ...<sup>20</sup>, vanno eseguite conformemente al diritto procedurale vigente e in particolare vanno giudicate dalle istanze da esso previste.

<sup>2</sup> Tutte le altre inchieste vanno eseguite secondo il nuovo diritto procedurale.

<sup>3</sup> I ricorsi relativi a procedimenti in materia di diritto dei cartelli, che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ...<sup>21</sup> sono pendenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale, sono giudicati secondo il diritto procedurale vigente.

*Art. 3* Diritto applicabile a procedimenti di cui all'articolo 49a capoverso 5

Se, al momento dell'entrata in vigore della modifica del ..., sono pendenti procedimenti in seguito a notifiche di cui all'articolo 49a capoverso 5, che sono state inoltrate prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., l'attuale termine di cinque mesi rimane determinante.

*Art. 4* Prescrizione di pretese di diritto civile

Pretese derivanti da limitazioni illecite della concorrenza, che sono prescritte secondo il diritto vigente, rimangono prescritte. Nel caso di inchieste di cui all'articolo 27, che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono pendenti, l'impedimento e la sospensione della prescrizione di pretese derivanti da limitazioni illecite della concorrenza di cui all'articolo 12a iniziano a decorrere con l'entrata in vigore della modifica del ...

## IV

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>20</sup> RU ...

<sup>21</sup> RU ...

## **Modifica del diritto vigente**

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

### **1. Legge del 13 dicembre 2002<sup>22</sup> sul Parlamento**

*Art. 40a cpv. 3<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>3bis</sup> Essa fa in modo che fra i giudici del Tribunale amministrativo federale siano rappresentati anche quelli con conoscenze economiche.

### **2. Legge del 17 giugno 2005<sup>23</sup> sul Tribunale amministrativo federale**

*Art. 6 cpv. 2, seconda frase (nuova)*

<sup>2</sup> [...] I giudici attivi in procedimenti in materia di diritto dei cartelli non possono essere membri di organi o impiegati di un'associazione professionale o economica o di un'organizzazione di protezione dei consumatori.

*Art. 16 cpv. 3*

<sup>3</sup> Hanno diritto di voto anche i giudici che esercitano la loro funzione con un tempo parziale superiore al 20 per cento; i giudici eletti con un tempo parziale del 20 per cento o meno designano al loro interno almeno un rappresentante con diritto di voto. Al massimo possono designare un rappresentante per ogni gruppo di tre.

*Art. 21 cpv. 2 e 3 (nuovo)*

<sup>2</sup> Giudicano nella composizione di cinque giudici se il presidente lo ordina ai fini dell'elaborazione del diritto giudiziale o dell'uniformità della giurisprudenza. Essi giudicano di regola nella composizione di cinque anche in procedimenti di cui all'articolo 36a lettere a–c.

<sup>3</sup> Per procedimenti in materia di diritto dei cartelli occorre prevedere che nel collegio giudicante siano adeguatamente rappresentati giudici con conoscenze economiche, in particolare con esperienza imprenditoriale e conoscenze nel campo dell'economia della concorrenza.

<sup>22</sup> RS 171.10

<sup>23</sup> RS 173.32

*Art. 23 cpv. 2*

<sup>2</sup> Sono fatte salve le competenze particolari del giudice unico secondo l'articolo 111 capoverso 2 lettera c della legge del 26 giugno 1998<sup>24</sup> sull'asilo, l'articolo 30 capoverso 1<sup>sexies</sup> della legge del 6 ottobre 1995<sup>25</sup> sui cartelli e secondo le leggi federali in materia di assicurazioni sociali.

*Art. 33 lett. b n. 4 (nuovo)*

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

- b. del Consiglio federale concernenti:
  - 4. la destituzione di un membro del Consiglio dell'Autorità della concorrenza secondo la legge del ...<sup>26</sup> sull'Autorità della concorrenza;

*Titolo che precede l'articolo 36a:***Sezione 2a: Proposte dell'Autorità della concorrenza***Art. 36a (nuovo)*

Il Tribunale amministrativo federale decide, su proposta dell'Autorità della concorrenza, in veste di prima istanza:

- a. misure contro limitazioni illecite della concorrenza;
- b. l'approvazione di conciliazioni atte a sopprimere le limitazioni illecite della concorrenza;
- c. sanzioni amministrative secondo la legge del 6 ottobre 1995<sup>27</sup> sui cartelli;
- d. l'abbandono di un'inchiesta concernente limitazioni della concorrenza;

*Art. 36b (nuovo)**Attuale art. 36a**Art. 40 cpv. 1 lett. c (nuova)*

<sup>1</sup> Laddove si debbano giudicare diritti di carattere civile o accuse penali a tenore dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione del 4 novembre 1950<sup>28</sup> per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il giudice dell'istruzione ordina un dibattimento pubblico:

<sup>24</sup> RS 142.31

<sup>25</sup> RS 251

<sup>26</sup> RS ...; FF ...

<sup>27</sup> RS 251

<sup>28</sup> RS 0.101

- c. qualora, nel caso di una proposta secondo l'articolo 36a lettere a–c, non tutte le parti rinuncino esplicitamente a un dibattito pubblico<sup>29</sup>.

*Art. 44 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se il Tribunale amministrativo federale giudica su azione, la procedura è retta dagli articoli 3–73 e 79–85 della legge del 4 dicembre 1947<sup>30</sup> di procedura civile federale.

### **3. Legge federale del 21 dicembre 1948<sup>31</sup> sulla navigazione aerea**

*Art. 103 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2*

<sup>1</sup> L'Autorità della concorrenza esamina la compatibilità con l'articolo 13 dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo<sup>32</sup>.

<sup>2</sup> Nel suo esame l'Autorità della concorrenza è indipendente dal Consiglio federale e dall'Amministrazione.

### **4. Legge del 30 aprile 1997<sup>32</sup> sulle telecomunicazioni**

*Art. 11a cpv. 2, primo periodo*

<sup>2</sup> Per stabilire se un fornitore detiene una posizione dominante sul mercato, l'Ufficio federale consulta l'Autorità della concorrenza. [...]

*Art. 23 cpv. 4, seconda frase*

<sup>4</sup> [...] Nei casi dubbi l'autorità concedente consulta l'Autorità della concorrenza.

### **5. Legge federale del 24 marzo 2006<sup>33</sup> sulla radiotelevisione**

*Art. 74 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il Dipartimento consulta l'Autorità della concorrenza per valutare se un'emittente o un'azienda occupa una posizione dominante sul mercato ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli. L'Autorità della concorrenza può rendere pubblico il proprio parere.

<sup>29</sup> Nella versione francese questo capoverso non presenta lettere.

<sup>30</sup> RS 273

<sup>31</sup> RS 748.0

<sup>32</sup> RS 784.10

<sup>33</sup> RS 784.40

*Art. 75 cpv. 1, primo periodo*

<sup>1</sup> Se, sulla base del parere dell'Autorità della concorrenza, il Dipartimento accerta che un'emittente o un'altra azienda attiva sul mercato radiotelevisivo ha minacciato la pluralità delle opinioni e dell'offerta abusando della sua posizione dominante sul mercato, esso può adottare provvedimenti nel settore radiotelevisivo. [...]

## **6. Legge federale del 20 dicembre 1985<sup>34</sup> sulla sorveglianza dei prezzi**

*Art. 5 cpv. 2-4*

<sup>2</sup> Il Sorvegliante dei prezzi e l'Autorità della concorrenza collaborano. Essi si informano reciprocamente su importanti procedimenti.

<sup>3</sup> *Abrogato*

<sup>4</sup> Quando trattasi di problemi riguardanti il campo d'applicazione personale (art. 2) o la nozione di concorrenza efficace (art. 12), il Sorvegliante dei prezzi o l'autorità competente (art. 15) devono consultare l'Autorità della concorrenza, prima di emanare una decisione. L'Autorità della concorrenza può pubblicare i pareri.

*Titolo prima dell'art. 16*

### **Sezione 7: Rapporti tra le inchieste dell'Autorità della concorrenza e le decisioni del Sorvegliante dei prezzi**

*Art. 16 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'Autorità della concorrenza può avviare inchieste contro accordi in materia di concorrenza o imprese che dominano il mercato anche se il Sorvegliante dei prezzi ha ridotto i prezzi o sospeso la procedura.

## **7. Legge federale del 6 ottobre 1995<sup>35</sup> sul mercato interno**

*Art. 8 Rubrica e cpv. 1*

Raccomandazioni dell'Autorità della concorrenza

<sup>1</sup> L'Autorità della concorrenza sorveglia il rispetto della presente legge da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, come pure di altri enti preposti a compiti pubblici.

<sup>34</sup> RS 942.20

<sup>35</sup> RS 943.02



*Art. 8a Assistenza amministrativa*

Su domanda, i servizi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni collaborano agli accertamenti dell'Autorità della concorrenza e le mettono a disposizione i documenti necessari.

*Art. 8b Obbligo d'informare*

Le persone coinvolte sono tenute a fornire all'Autorità della concorrenza tutte le informazioni occorrenti per i suoi accertamenti e a metterle a disposizione i documenti necessari.

*Art. 8c cpv. 2*

<sup>2</sup> L'Autorità della concorrenza persegue e giudica le violazioni dell'obbligo di informare secondo le disposizioni procedurali della legge federale del 22 marzo 1974<sup>36</sup> sul diritto penale amministrativo.

*Art. 9 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> L'Autorità della concorrenza può interporre ricorso per far accertare che una decisione limita in modo inammissibile l'accesso al mercato.

*Art. 10 Rubrica e cpv. 1*

## Pareri e audizioni dell'Autorità della concorrenza

<sup>1</sup> L'Autorità della concorrenza può presentare il proprio parere sull'applicazione della presente legge ad autorità amministrative o giudiziarie federali, cantonali e comunali.

*Art. 10a Pubblicazione di raccomandazioni, pareri, decisioni e sentenze*

<sup>1</sup> L'Autorità della concorrenza può pubblicare le sue raccomandazioni e i suoi pareri.

<sup>2</sup> Le autorità amministrative e giudiziarie trasmettono spontaneamente all'Autorità della concorrenza una copia completa delle decisioni e sentenze pronunciate in applicazione della presente legge.

<sup>3</sup> L'Autorità della concorrenza raccoglie queste decisioni e sentenze e può pubblicarle periodicamente.

*Art. 11 cpv. 2*

<sup>2</sup> A tale scopo possono richiedere raccomandazioni all'Autorità della concorrenza e ad altri servizi della Confederazione.

## **8. Legge federale del 6 ottobre 1995<sup>37</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio**

*Art. 20a cpv. 3*

<sup>3</sup> L'Autorità della concorrenza è legittimata a ricorrere contro le decisioni di portata generale di cui agli articoli 19 capoverso 7 e 20.

<sup>37</sup> RS 946.51

## **Legge federale concernente l'organizzazione dell'Autorità della concorrenza**

**(Legge sull'Autorità della concorrenza, LFAcon)**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 96 della Costituzione federale<sup>38</sup>,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>39</sup>,  
*decreta:*

### **Sezione 1: Autorità della concorrenza**

#### **Art. 1** Forma giuridica

<sup>1</sup> L'Autorità della concorrenza è un ente di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica e con sede a Berna. È iscritta nel registro di commercio.

<sup>2</sup> Essa si organizza da sé e tiene una contabilità propria.

<sup>3</sup> Essa è gestita secondo principi di economia aziendale.

#### **Art. 2** Compiti

L'Autorità della concorrenza adempie i compiti che le sono attribuiti secondo la presente legge, la legge del 6 ottobre 1995<sup>40</sup> sui cartelli (LCart), la legge del 6 ottobre 1995<sup>41</sup> sul mercato interno (LMI), nonché altre leggi federali.

#### **Art. 3** Organi

Gli organi dell'Autorità della concorrenza sono:

<sup>38</sup> RS 101

<sup>39</sup> FF ...

<sup>40</sup> RS 251

<sup>41</sup> RS 943.02

- a. il Consiglio dell'Autorità delle concorrenze (Consiglio dell'AC);
- b. la direzione;
- c. l'organo di revisione.

#### **Art. 4** Funzione e composizione del Consiglio dell'AC

<sup>1</sup> Il Consiglio dell'AC è l'organo direttivo supremo.

<sup>2</sup> Esso si compone di cinque membri esperti e indipendenti.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale nomina i membri del Consiglio dell'AC e designa il presidente.

<sup>4</sup> I membri sono eletti per un mandato di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto per due volte.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può destituire membri del Consiglio dell'AC per importanti motivi.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'indennità e le altre condizioni contrattuali dei membri del Consiglio dell'AC.

#### **Art. 5** Compiti del Consiglio dell'AC

<sup>1</sup> Il Consiglio dell'AC ha i seguenti compiti:

- a. emanare il regolamento organizzativo;
- b. adoperarsi ai fini di un sistema di controllo interno e di una gestione dei rischi adeguati all'Autorità della concorrenza;
- c. emanare l'ordinanza sul personale e l'ordinanza sugli emolumenti e sottoporle al Consiglio federale per approvazione;
- d. stipulare il contratto d'affiliazione con la Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA e sottoporlo al Consiglio federale per approvazione;
- e. stabilire la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione dell'organo paritetico per la cassa di previdenza;
- f. decidere in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore. La costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore necessitano dell'approvazione del Consiglio federale;
- g. decidere, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro con gli altri membri della direzione;
- h. sorvegliare l'operato della direzione;
- i. definire gli obiettivi strategici dell'Autorità della concorrenza, sottoporli al Consiglio federale per approvazione e fare annualmente rapporto a quest'ultimo sul loro raggiungimento;

- j. adottare il preventivo e proporre al dipartimento le indennità di cui all'articolo 13;
- k. redigere e adottare un rapporto di gestione per ogni esercizio. Esso presenta il rapporto di gestione riveduto al Consiglio federale per approvazione e una volta approvato lo pubblica. Simultaneamente al rapporto di gestione, presenta al Consiglio federale una domanda di scarico.

<sup>2</sup> I membri del Consiglio dell'AC devono adempiere i loro compiti e doveri con la massima cura e tutelare gli interessi dell'Autorità della concorrenza in buona fede.

<sup>3</sup> Il Consiglio dell'AC adotta i provvedimenti organizzativi volti a tutelare gli interessi dell'Autorità della concorrenza e a impedire conflitti d'interesse.

#### **Art. 6** Funzione e composizione della direzione

<sup>1</sup> La direzione è l'organo operativo.

<sup>2</sup> È composta da un direttore, che ne è il responsabile, e da almeno altri due membri.

#### **Art. 7** Compiti della direzione

Essa ha in particolare i seguenti compiti:

- a. è responsabile della gestione;
- b. emana le decisioni;
- c. avvia le inchieste secondo l'articolo 27 LCart<sup>42</sup>;
- d. valuta i progetti di concentrazioni di imprese e infrazioni secondo gli articoli 54 e 55 LCart;
- e. presenta proposte al Tribunale della concorrenza secondo l'articolo 30 LCart;
- f. sottopone raccomandazioni secondo l'articolo 45 LCart, emana preavvisi secondo l'articolo 46 LCart e redige pareri secondo l'articolo 47 LCart;
- g. rappresenta l'Autorità della concorrenza verso l'esterno;
- h. fatto salvo l'articolo 5 capoverso 1 lettere f nonché g, decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale dell'istituto;
- i. prepara gli affari del Consiglio dell'AC e lo informa regolarmente e senza indugio in caso di eventi particolari;
- j. adempie tutti i compiti di cui all'articolo 12, sempre che non siano attribuiti a un altro organo.

<sup>42</sup> RS 251

**Art. 8** Organo di revisione

<sup>1</sup> Il Controllo federale delle finanze è l'organo di revisione.

<sup>2</sup> La revisione è disciplinata per analogia dalle disposizioni del diritto societario valide per la revisione ordinaria.

<sup>3</sup> L'organo di revisione fa rapporto al Consiglio dell'AC e al Consiglio federale sul risultato del suo esame.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può far chiarire determinate fattispecie dall'organo di revisione.

**Sezione 2: Personale****Art. 9** Condizioni d'assunzione del personale

<sup>1</sup> La direzione e il personale sottostanno alle disposizioni della LPers<sup>43</sup>.

<sup>2</sup> Il Consiglio dell'AC stabilisce nell'ordinanza sul personale retribuzione, prestazioni accessorie e altre condizioni contrattuali e sottopone la stessa al Consiglio federale per approvazione.

<sup>3</sup> L'Autorità della concorrenza è il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers<sup>44</sup>.

**Art. 10** Cassa pensioni

<sup>1</sup> La direzione e il rimanente personale sono assicurati presso la cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA conformemente alle disposizioni degli articoli 32a–32m LPers.

<sup>2</sup> L'Autorità della concorrenza è il datore di lavoro ai sensi dell'articolo 32b capoverso 2 LPers.

<sup>43</sup> RS 172.220.1

<sup>44</sup> RS 172.220.1

### **Sezione 3: Finanziamento e gestione finanziaria**

#### **Art. 11** Finanziamento e indennità della Confederazione

<sup>1</sup> L'Autorità della concorrenza finanzia le sue attività mediante:

- a. emolumenti;
- b. indennità della Confederazione.

<sup>2</sup> Le multe e le entrate provenienti da sanzioni spettano alla Confederazione.

#### **Art. 12** Emolumenti

<sup>1</sup> Il Consiglio dell'AC disciplina nell'ordinanza sugli emolumenti secondo l'articolo 53a LCart<sup>45</sup> in particolare:

- a. l'importo degli emolumenti;
- b. le modalità di riscossione degli stessi;
- c. la responsabilità nel caso di un gruppo di persone tenute al pagamento di detti emolumenti;
- d. la prescrizione di crediti derivanti dagli emolumenti.

<sup>2</sup> Al riguardo, esso è vincolato al principio d'equivalenza e al principio di copertura dei costi.

<sup>3</sup> Esso può prevedere eccezioni alla riscossione degli emolumenti, sempre che siano giustificate da interessi pubblici preminenti, in particolare per procedure o prestazioni di servizi causate o predisposte da autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni o da organi intercantionali.

#### **Art. 13** Indennità

La Confederazione concede all'Autorità della concorrenza contributi annui a titolo di indennità per i compiti di cui all'articolo 2, sempre che questi ultimi non siano coperti da emolumenti.

#### **Art. 14** Rendiconto

<sup>1</sup> L'Autorità della concorrenza presenta nel rendiconto lo stato reale del patrimonio, delle finanze e i risultati d'esercizio.

<sup>2</sup> Essa si attiene ai principi dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell'esposizione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti.

<sup>45</sup> RS 251

<sup>3</sup> Le regole per l'iscrizione a bilancio e la valutazione derivanti dai principi per l'allestimento del rendiconto devono essere esposte nell'allegato al bilancio.

<sup>4</sup> La contabilità aziendale dev'essere strutturata in modo da esporre costi e ricavi dei singoli compiti finanziati mediante indennità ed emolumenti.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può emanare prescrizioni per l'allestimento del rendiconto.

#### **Art. 15** Rapporto di gestione

<sup>1</sup> Il rapporto di gestione contiene il conto annuale (chiusura d'esercizio) e il rapporto sulla situazione.

<sup>2</sup> Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell'allegato.

<sup>3</sup> Il conto annuale e il rapporto sulla situazione devono essere esaminati dall'organo di revisione.

#### **Art. 16** Tesoreria

<sup>1</sup> L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra nell'ambito della sua tesoreria centrale la liquidità dell'Autorità della concorrenza.

<sup>2</sup> Essa accorda all'Autorità della concorrenza mutui a condizioni conformi al mercato allo scopo di garantirle la solvibilità nell'ambito dell'adempimento dei suoi compiti.

<sup>3</sup> L'AFF e l'Autorità della concorrenza convengono i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

#### **Art. 17** Responsabilità

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità dell'Autorità della concorrenza, dei suoi organi, del suo personale e dei suoi incaricati è retta dalla legge del 14 marzo 1958<sup>46</sup> sulla responsabilità.

<sup>2</sup> L'Autorità della concorrenza e i suoi incaricati sono responsabili solo se:

- a. hanno violato doveri d'ufficio essenziali; e
- b. eventuali danni non sono imputabili a violazioni dei doveri conformemente all'articolo 2 capoverso 1 LCart<sup>47</sup>.

#### **Art. 18** Imposte

L'Autorità della concorrenza è esentata da qualsiasi tipo d'imposizione da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

<sup>46</sup> RS 170.32

<sup>47</sup> RS 251



**Art. 19 Immobili**

<sup>1</sup> La Confederazione concede in locazione all'Autorità della concorrenza i necessari immobili.

<sup>2</sup> Gli immobili rimangono di proprietà della Confederazione. Quest'ultima si adopera per la loro manutenzione.

<sup>3</sup> La Confederazione mette in conto all'Autorità della concorrenza un importo adeguato per la locazione degli immobili.

<sup>4</sup> Il canone di locazione e i relativi dettagli sono convenuti in un contratto di diritto pubblico fra la Confederazione e l'Autorità della concorrenza.

**Sezione 4: Indipendenza e vigilanza****Art. 20 Indipendenza**

<sup>1</sup> L'Autorità della concorrenza adempie i suoi compiti in maniera indipendente e non sottostà nelle sue decisioni a nessuna istruzione del Consiglio federale o delle autorità amministrative.

<sup>2</sup> Illustra al Consiglio federale almeno una volta all'anno i suoi obiettivi strategici e l'adempimento dei suoi compiti.

**Art. 21 Vigilanza**

<sup>1</sup> L'Autorità della concorrenza sottostà alla vigilanza amministrativa del Consiglio federale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e di controllo in particolare mediante:

- a. l'elezione e la destituzione dei membri del Consiglio dell'AC e la designazione del suo presidente;
- b. l'approvazione della costituzione e della risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore;
- c. l'approvazione dell'ordinanza sul personale e dell'ordinanza sugli emolumenti, nonché del contratto d'affiliazione con la cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA;
- d. l'approvazione del rapporto di gestione;
- e. il discarico del Consiglio dell'AC;
- f. la verifica annuale del raggiungimento degli obiettivi strategici.

## Sezione 5: Disposizioni finali

### Art. 22 Istituzione dell'Autorità della concorrenza

<sup>1</sup> Fatto salvo l'articolo 25 capoverso 2, la Commissione della concorrenza e la sua segreteria sono trasformate in un'Autorità della concorrenza. Quest'ultima riprende i rapporti giuridici vigenti e li rivede ove necessario.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina il momento in cui l'Autorità della concorrenza acquisisce la personalità giuridica.

<sup>3</sup> Esso definisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all'Autorità della concorrenza e approva il relativo inventario. Determina il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio iniziale.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale prende tutti i provvedimenti necessari al trasferimento, emana disposizioni corrispondenti e adotta le decisioni del caso; esso può segnatamente:

- a. obbligare uffici, incaricati sinora di svolgere compiti che dopo l'entrata in vigore della presente legge spettano all'Autorità della concorrenza, a mettere a disposizione i suoi documenti e dati, in particolare sistemi informatici;
- b. mettere a disposizione dell'istituto i crediti iscritti nel preventivo della Confederazione per la Commissione della concorrenza e la sua segreteria come pure le prestazioni di servizi, sempre che al momento dell'entrata in vigore della presente legge le risorse necessarie all'adempimento dei compiti dell'istituto non siano ancora disponibili.

<sup>5</sup> Il trasferimento dei diritti, dei doveri e dei valori, come pure le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici legate alla costituzione dell'istituto sono esenti da imposte e da emolumenti.

<sup>6</sup> L'AFF può accordare all'Autorità della concorrenza, per la sua costituzione, mutui secondo l'articolo 16 capoverso 2.

<sup>7</sup> Le disposizioni della legge del 3 ottobre 2003<sup>48</sup> sulla fusione non sono applicabili alla costituzione dell'Autorità della concorrenza.

### Art. 23 Trasferimento dei rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro del personale della segreteria della Commissione della concorrenza sono trasferiti all'Autorità della concorrenza nel momento stabilito dal Consi-

<sup>48</sup> RS 221.301

glio federale e sottostanno a partire da quel momento al diritto in materia di personale di detta Autorità. È fatta salva la nomina del direttore (art. 5 cpv. 1 lett. f).

#### **Art. 24** Datore di lavoro competente

<sup>1</sup> L'Autorità della concorrenza è considerata il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite:

- a. che dipendono dalla segreteria della Commissione della concorrenza; e
- b. le cui rendite per la vecchiaia, l'invalidità o i superstiti della previdenza professionale hanno iniziato a decorrere presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA prima dell'entrata in vigore della presente legge.

<sup>2</sup> L'Autorità della concorrenza è parimenti considerata il datore di lavoro competente se la rendita d'invalidità inizia a decorrere dopo l'entrata in vigore della presente legge, ma l'incapacità lavorativa che ha provocato successivamente l'invalidità si è verificata prima della sua entrata in vigore.

#### **Art. 25** Altre disposizioni transitorie

<sup>1</sup> I ricorsi del personale pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge (art. 23) sono giudicati conformemente al diritto anteriore.

<sup>2</sup> La Commissione della concorrenza rimane ancora operativa per un anno dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni per decidere nei procedimenti menzionati negli articoli 1 e 2 capoverso 1 della disposizione transitoria LCart<sup>49</sup>. Nei casi rilevanti l'Autorità della concorrenza assume le funzioni di segreteria della Commissione della concorrenza. Nelle procedure di ricorso che sono giudicate secondo il diritto procedurale vigente, alla fine di quest'anno l'Autorità della concorrenza assume i compiti della Commissione della concorrenza.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale fissa l'indennità e le altre condizioni contrattuali dei membri della Commissione della concorrenza per le sue attività secondo il capoverso 2.

<sup>49</sup> RS 251